

TAR Torino 05/02/1998 n. 47

legge 109/94 Articoli 13 - Codici 11.3

La legittimazione all'impugnativa degli atti relativi ad una gara d'appalto compete sia al raggruppamento complessivo in persona dell'Impresa capogruppo, sia alle singole Imprese riunite in associazioni. Ai sensi dell'art. 10 L. 3 aprile 1979 n. 103, in caso di impugnativa di un provvedimento di un organo strutturalmente e funzionalmente inserito nell'Amministrazione dello Stato, validamente la notificazione è effettuata all'Amministrazione in persona del Ministro competente, presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede il Tribunale adito, anche se l'atto impugnato sia stato adottato da un organo decentrato del ramo dell'Amministrazione cui il Ministro è preposto. Negli appalti di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 23 comma 5 D.L. vo 19 dicembre 1991 n. 406, anche le Imprese riunite beneficiano, ai fini dell'ammissione alla gara, dell'aumento del quinto dell'importo di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori, previsto in via generale dall'art. 5 comma 1 L. 10 febbraio 1962 n. 57, con l'effetto che il detto coefficiente di aumento trova applicazione sia per quanto concerne la sommatoria degli importi per i quali le Imprese sono iscritte, sia per quel che attiene all'ulteriore requisito dell'iscrizione ad una classifica corrispondente al 20% dei lavori oggetto dell'appalto